

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 141

Anno 49

19 giugno 2018

N. 180

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE,
INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELLA

UNIONE TERRE VERDIANE (PARMA)

UNIONE TERRE VERDIANE (PARMA)

Approvazione modifiche allo Statuto - Deliberazione del Consiglio Unione n. 10 del 16 maggio 2018



STATUTO

TITOLO I **ELEMENTI COSTITUTIVI**

Art.1 - Principi fondamentali

1. In attuazione dell'art. 32 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della Legge 5 giugno 2003, n. 131, è costituita volontariamente - a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo - l'Unione dei Comuni delle Terre Verdiane, di seguito denominata anche "Unione" o "Unione dei Comuni".
2. Il presente Statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione. L'Unione emana anche regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.
3. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Emilia Romagna ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
4. L'Unione, attualmente costituita tra i comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, è aperta all'adesione di altri componenti appartenenti alla Provincia di Parma e alle provincie contermini che ne condividano il progetto sociale culturale ed economico per lo sviluppo del territorio. L'ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la compongono.
5. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali. Determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati. Le modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo avvengono con le procedure richieste per l'approvazione degli Statuti comunali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.
6. L'Unione ha sede nel comune di Fidenza. È dotata di un proprio stemma come da descrizione grafica allegata al presente statuto (*allegare*), la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente. La sede dell'Unione può essere variata con delibera del Consiglio dell'Unione senza necessità di modificare il presente Statuto. Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse purché ricompresi nell'ambito del territorio *dell'Unione* e di proprietà di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione.
7. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.

Art.2 **Funzioni dell'Unione**

1. I Comuni attribuiscono all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici, nelle modalità e nelle tipologie prescritte dalle leggi statali e regionali, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.
2. Nei termini della legge statale e regionale sono individuate le funzioni sulla base degli indirizzi politico amministrativi deliberati dal Consiglio dell'Unione condivisi dai consigli Comunali con apposite convenzioni.
3. Le scadenze per il conferimento delle suddette funzioni come sopra individuate sono fissate in base alle prescrizioni normative vigenti obbligatorie, sia statali sia regionali.
4. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione adottata dai Consigli comunali con particolare riferimento alle funzioni e/o servizi indicati dalla legislazione regionale e alle accertate esigenze del territorio.
5. Il conferimento di funzioni avviene con deliberazioni dei Consigli Comunali sulla base di convenzione che definisce le modalità di gestione dell'esercizio della funzione medesima, sia essa obbligatoria per legge sia essa facoltativa, come indicato all'art.4.
6. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.
7. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovra comunale, può

avere compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.

Art.3 Il subambito

1. Con delibera del Consiglio dell'Unione, per l'esercizio coordinato delle funzioni possono essere istituiti dei sub-ambiti con operatività gestionale autonoma.
2. Il subambito ha gestione operativa autonoma e coordinata, fermo che la dotazione organica, il bilancio e i documenti contabili e le risorse strumentali, umane e finanziarie sono coerenti con il principio della unicità e fanno capo alla Unione.
3. Le convenzioni con le quali vengono conferite le funzioni comunali alla Unione possono definire ulteriormente le condizioni di cui ai commi 1 e 2, laddove si intende gestire le funzioni medesime con la previsione del subambito.

Art. 4 Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'articolo 2, si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli Comunali aderenti, del trasferimento delle competenze, con conformi delibere, nelle quali sono specificati il contenuto della funzione o del servizio attribuito nonché i rapporti finanziari tra gli Enti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.
2. Il trasferimento delle competenze all'Unione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa, ma inclusi nell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Emilia Romagna per l'esercizio associato delle funzioni.

Art. 5 Obiettivi Programmatici

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, promuovendo la partecipazione dei cittadini e favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale ed artistico delle città;
 - b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - d) esercitare un controllo più efficace sulle società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;
 - e) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - f) attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.
2. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.
3. In particolare l'Unione:
 - a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
 - b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
 - c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6
Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. E' fatta salva la facoltà di scioglimento ai sensi dell'art. 7.

Art.
Recesso di un Comune

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso determina la decadenza dei consiglieri del Comune recedente e degli assessori eletti in seno agli organi dell'Unione. Il numero di consiglieri dell'Unione viene automaticamente rideterminato,
3. Il recesso non comporta necessità di specifica approvazione di modificazioni statutarie.
4. In caso di recesso da parte di uno o più comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
5. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio del SECONDO anno successivo alla data di deliberazione.

Art. 7
Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
2. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione, di norma, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza, nel rispetto della legislazione vigente al momento dello scioglimento.
3. Lo scioglimento dell'Unione non può intervenire prima del decorso di dieci anni dalla data di efficacia definitiva del presente statuto nel testo adeguato alla L.R. 21/2012, salva diversa disposizione di legge.
4. Lo scioglimento viene comunicato per le rispettive competenze all'Ufficio Territoriale del Governo di Parma ed alla Regione Emilia Romagna.

Art. 8
Adesione di nuovi Comuni

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali Enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie.
2. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 1 comma 105 lett. b) della Legge 56/2014.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.9

Organi dell'Unione

1. Sono organi politici dell'Unione:

- il Consiglio
- la Giunta
- il Presidente.

2. Gli organi dell'Unione (Presidente, Giunta e Consiglio) sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3. Gli organi costituiscono, nel loro complesso, il Governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente

4. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dello Statuto. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

4. Sono organi tecnici dell'Unione:

- il Segretario dell'Unione
- il Revisore dei Conti.

Art. 10

Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione e da 6 consiglieri, tre per ogni Comune, assicurando la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Ente.

3. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere a maggioranza semplice i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del Consiglio stesso.

4. Le nomine intervengono nella stessa adunanza di approvazione dello Statuto e sono subordinate all'efficacia dello stesso.

5. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni aderenti e comunque entro 20 giorni dall'elezione del Sindaco, fermo che per gli atti urgenti e indifferibili - inclusa la convocazione per la surroga - rimangono in carica fino alla nuova nomina i precedenti Consiglieri.

6. I membri di diritto del Consiglio dell'Unione e i rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.

7. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede, entro 10 giorni, alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

8. Le dimissioni da consigliere dell'Unione, da comunicare al Presidente dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

9. Le riunioni del Consiglio dell'Unione sono aperte al pubblico. Possono partecipare di diritto anche tutti gli Assessori dei Comuni aderenti, con diritto d'intervento per gli argomenti connessi alla loro delega. Non hanno diritto di voto. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Art. 11 Competenze del consiglio dell'Unione

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il Consiglio, in particolare, è competente per l'adozione degli atti fondamentali previsti in analogia alle competenze del Consiglio Comunale come previste all'art. 42 TUEL 267/00.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
4. La convocazione avviene mediante avviso scritto del presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno e ora della riunione. La convocazione in seduta ordinaria dovrà essere consegnata a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
5. I giorni festivi non sono computati nei termini succitati, con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.
6. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere consegnata 24 ore prima della data prevista per il Consiglio.
7. La convocazione potrà avvenire attraverso comunicazione al domicilio del consigliere o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal consigliere,.

Art. 12 Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto di quanto fissato nell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri *tra i rappresentanti del Comune che non esprime il Presidente dell'Unione*. Con le medesime modalità e maggioranza viene eletto il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza. Il Consigliere anziano per età sostituisce entrambi in caso di loro impedimento o assenza.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà la presidenza e le altre forme di funzionamento del Consiglio dell'Unione, nonché ogni norma di funzionamento del Consiglio medesimo.
4. Il regolamento garantisce adeguate forme di partecipazione e di controllo degli amministratori dei Comuni aderenti.
5. In caso di votazioni in parità vale il voto espresso dal Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 13 Presidente e Vice Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Unione devono essere un Sindaco dei Comuni facenti parti dell'Unione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione a voto palese a maggioranza assoluta degli assegnati. Con le medesime modalità e maggioranza viene eletto il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi funge da Presidente per gli atti urgenti e indifferibili il membro della Giunta più anziano di età.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco prevista dal D. Lgs. 267/2000, determina con la stessa decorrenza la cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente, così come il Vice Presidente, rimane in carica per la durata di 3 anni dalla data di esecutività della delibera di nomina e comunque non oltre la scadenza naturale del mandato amministrativo presso il proprio Comune.
Può essere rinnovato una sola volta.

Art.14**Competenza del Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta. È componente del Consiglio dell'Unione.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società.
3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative e su proposta della Giunta stipula, con atto formale, gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere preventivamente approvata dal Consiglio dell'Unione.
5. Il Presidente può concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art.15**Giunta dell'Unione**

1. La Giunta dell'Unione è composta *dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del Sindaco, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, fa parte della Giunta dell'Unione un Assessore con delega all'Unione stessa. Il Sindaco ha la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori del proprio Comune.*
2. Il Presidente, entro 30 giorni dalla nomina, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Non possono far parte della Giunta dell'Unione il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini del Presidente sino al terzo grado.

Art.16**Competenza della Giunta dell'Unione**

1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente Statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.
3. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Almeno due volte l'anno la giunta si riunisce sotto forma di Conferenza comunali dei Sindaci, momento politico propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
5. In caso di votazioni in parità vale il voto del Presidente dell'Unione.

Art. 17**Decadenza degli organi statuari**

1. Le dimissioni del Presidente devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione. Nei

successivi 20 giorni la Giunta provvede alla sua nomina. La stessa procedura è prevista per il Vice Presidente.

2. La Giunta ed il Consiglio decadono nei casi previsti dalla legge.

Art. 18 Regolamenti

1. L'Unione ha potestà regolamentare.

2. I regolamenti, entrano in vigore nei tempi previsti dalla deliberazione di approvazione.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 19 Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione.

2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

5. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività e condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici e aperti alla ricerca, attraverso opportuni mezzi di informazione o comunicazione:

- a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c) i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- d) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

6. A tal fine disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art.20 Consiglio dei Cittadini

1. L'Unione provvede all'indizione di pubbliche assemblee dei cittadini (chiamate Consiglio dei Cittadini) almeno una volta l'anno e comunque sempre prima di adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale.

2. Il Consiglio dei Cittadini, presieduto e coordinato dal Presidente del Consiglio dell'Unione, è una conferenza pubblica che si apre con una relazione del Presidente dell'Unione sul tema specifico o sullo stato dell'Unione. È sua facoltà discuterlo, proporre migliorie, adottare risoluzioni a maggioranza che ne orientino le scelte future.

3. Le proposte del Consiglio dei Cittadini, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - influenzano gli organi deliberanti.

4. Il Consiglio dei Cittadini è il luogo fisico e politico in cui i cittadini, le Associazioni, le Organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse

collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

5. Nel caso di istanze, osservazioni o proposte giudicate complesse dalla Presidenza del Consiglio dei Cittadini queste vengono affidate al Presidente che deve pronunciarsi in merito entro il termine di trenta giorni, prorogabile con provvedimento motivato di ulteriori trenta giorni in caso di particolare complessità.

TITOLO IV **FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

Art. 21 **Rapporto con i Comuni componenti l'Unione**

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente per 15 giorni.

2. Ogniqualvolta uno dei Comuni lo richieda, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti e le linee di sviluppo individuate.

Art. 22 **Convenzioni**

1. L'Unione può stipulare – oltre alle convenzioni per il conferimento di funzioni e/o servizi di cui all'art. 2 - con altri Enti locali e con altri Enti Pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei presenti, nella quale devono essere indicati:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
- b) i fini e la durata della convenzione;
- c) le modalità di finanziamento e il riparto della spesa;
- d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli Enti convenzionati;

3. Per l'espletamento dei propri fini, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli Enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri Enti pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di Commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 23 **Accordi di programma**

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di Enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, ovvero aderirvi, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

- a) tempi previsti;
- b) modalità di finanziamento;
- c) adempimenti previsti, obblighi degli Enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

3. La stipula degli accordi di programma potrà avvenire previa delibera della Giunta della Unione di approvazione del testo e dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio della Unione alla prima seduta utile successiva.

TITOLO V **UFFICI E PERSONALE**

Art.24 **Organizzazione degli uffici**

1. *La Giunta dell'Unione* provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 25 **Personale dell' Unione**

1. L'Unione può assumere personale proprio – ferma l'applicazione dell'art.7 comma 4 - previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni - Enti Locali.
5. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata e della concertazione.
6. E' istituito Organismo Indipendente di Valutazione – sostituito facoltativamente ove consentito dalla normativa vigente dal Nucleo di Valutazione – con le competenze e le modalità previste dalla Giunta della Unione con proprio provvedimento.

Art. 26 **Segretario dell'Unione**

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente e individuato tra i segretari comunali – o altrimenti denominati - dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario dell'Unione svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e/o di procedimento coordinandone l'attività.
3. Il Segretario dell'Unione inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei servizi;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

4. Il Presidente nomina altresì un vice segretario tra i dipendenti dell'Unione in possesso dei requisiti di accesso alla carriera di Segretario Comunale. In subordine tra i dipendenti dei comuni che fanno parte dell'Unione in possesso dei medesimi requisiti.

TITOLO VI **ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 27 **Ordinamento finanziario**

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge per quanto concerne i principi fondamentali.
2. L'Unione, nell'ambito della Finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 28 **Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione**

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti ovvero affidati all'Unione stessa.
2. La Giunta dell'Unione propone ai singoli Comuni *in sede di approvazione del Bilancio Preventivo* le modalità di riparto delle spese le quali saranno dai singoli Comuni approvate con deliberazione consiliare nell'ambito delle delibere di trasferimento delle funzioni/servizi all'Unione *e/o di approvazione del proprio Bilancio Preventivo*. A tal fine verranno utilizzati parametri, variabili anche in funzione della tipologia del servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli Enti.
3. La gestione associata comporta la unificazione della gestione finanziaria delle funzioni conferite, fatte salve eccezioni definite con gli atti di cui al comma 2.

Art. 29 **Attività finanziaria**

1. L'Unione adotta il regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del T.U.E.L.
2. Nel Regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. Il Regolamento di contabilità contiene le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Art. 30 **Funzioni di controllo**

1. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie

adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art. 31

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore dei conti secondo le disposizioni di cui al titolo VII del T.U.E.L. e del presente Statuto.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6, del T.U.E.L. le funzioni affidate al Revisore dei conti potranno essere ampliate in sede di approvazione del Regolamento di contabilità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, unitamente all'Atto Costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Art. 33

Adesione nuovi Comuni

1. Gli ulteriori Comuni che intendono aderire alla Unione deliberano la richiesta con atto consiliare che deve essere esaminata dalla Giunta della Unione per proporre l'accettazione o il rigetto della richiesta e quindi dal Consiglio della Unione *che si deve esprimere entro centoventi giorni*, previa modifica statutaria approvata dai Comuni partecipanti con atti consiliari in caso di accettazione della richiesta.
2. L'ingresso di nuovi Comuni modificherà la composizione del Consiglio così come di seguito previsto:
 - Comuni con meno di 15.000 abitanti: n. 3 Consiglieri di cui 2 di maggioranza ed 1 di minoranza;
 - Comuni con più di 15.000 abitanti: n. 5 Consiglieri di cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza.

Art. 34

Disposizioni transitorie

1. Fino alla costituzione e insediamento del Consiglio della Unione in esecuzione delle norme di cui al presente Statuto, rimane in carica il Consiglio nella composizione definita in base alla disciplina contenuta nel precedente Statuto.
2. Fino alla elezione del Presidente in base alle norme del presente Statuto rimane in carica il Presidente eletto in base al precedente Statuto, così come la Giunta della Unione.
3. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili i regolamenti in vigore presso il Comune di Fidenza.

Art. 35

Norma finale.

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.